

REGIONE CALABRIA
COMUNE DI SERSALE
PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO – REGIONALE AD ACTA

N...42.	Reg- Generale	N.....	Reg.Servizio
Data	02.10.2003	Data	02.10.2003

Oggetto: Approvazione piano comunale del commercio in sede fissa, del commercio su aree pubbliche e della vendita di quotidiani e periodici, decreto legislativo n. 114/98-e n. 170/2001 e L.R. 17 e 18 dell'anno 1999. Presa atto delibera comunale n. 74 del 29.11.2002 e N. 30 del 04.04.2002 ed integrazione del piano in esse contenuto.

Omissis...

REGIONE CALABRIA
COMUNE DI SERSALE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

SETTORE COMMERCIO ED ATTIVITÀ ECONOMICHE

PIANO LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA DI GIORNALI, QUOTIDIANI E PERIODICI

PREMESSA

presente Piano l'Amministrazione Comunale di SERSALE intende dare un assetto ed una regolamentazione su tutto il territorio comunale nell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alle autorizzazioni per la rivendita di quotidiani e periodici e per conseguire le seguenti finalità:

- a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione a stampa anche attraverso l'aumento dei punti di vendita;
- b) funzionale articolazione nel territorio della rete di vendita;
- c) facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita.

A tal proposito, si ricorda che il Comune di SERSALE ha un vasto territorio ed è composto da capoluogo e da alcune frazioni fra cui Colle del Mulino.

Geograficamente il territorio è montuoso e quindi ad alta vocazione agricola, forestale e turistica tanto che, specialmente nella stagione estiva si registra una popolazione che supera ottomila abitanti ciò per

il rientro dei numerosi immigrati e per la presenza sul territorio di numerose attività ricreative e di ristorazione.

Pertanto la realtà economica prevalente di questa Comunità si annovera fra quella agricola e turistica ed in funzione di ciò vengono basati i programmi di sviluppo economico dato detta area è compresa fra quelle di altissima intensità di disoccupazione.

Ragion per cui con il presente Piano, che prevede un aumento dei punti di vendita rispetto al passato Si intende garantire ai cittadini una costante fruizione del servizio e nel contempo assicurare una migliore produttività dell'attività secondo un equilibrato rapporto tra le rivendite e la popolazione residente e fluttuante.

Art 1

Presupposti ed obiettivi

1) il presente regolamento è stato redatto conformemente a quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia e fissa il numero e la localizzazione delle rivendite di giornali e riviste secondo criteri stabiliti in sede regionale.

2) Gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire sono quelli di favorire una più razionale evoluzione della rete distributiva del settore al servizio della domanda e di assicurare una migliore produttività in funzione dei fattori influenti di carattere sociale, culturale ed economico nonché dello sviluppo urbanistico e dell'assetto viabilistico.

Art. 2

Definizione dei punti di vendita

1) l'attività di vendita può essere esercitata in forma fissa od ambulante.

2) i Punti di vendita fissi si distinguono in :

Esclusivi (intendendosi per tali quelli che vendono esclusivamente o prevalentemente giornali e riviste)

Promiscui (intendendosi per tali quelli abbinati a licenza di somministrazione o ad autorizzazione commerciale, nei quali la superficie utilizzata per l'attività di somministrazione o commerciale sia superiore a quella riservata ai giornali e alle riviste).

3) I punti fissi di vendita ambulante possono essere ubicati in locali o in chioschi.

4) L'attività di vendita ambulante può essere esercitata anche mediante posteggio su suolo pubblico aperto al pubblico.

Art 3

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici negli ultimi **due anni**

Art 4

Zone turistiche

Per le zone turistiche si omette il rilascio di autorizzazione a carattere stagionale

Art. 5

Il conduttore delle rivendite

L'esercizio delle rivendite fisse può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti fino al terzo grado.

E' vietato l'affidamento in gestione a terzi, questo è consentito solo nel caso comprovato di impedimento oggettivo per malattia o infortunio e qualora non sussistono i presupposti di cui al 1° comma del presente articolo

Art.6

Chiusura temporanea

In caso di chiusura temporanea o ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo, i titolari di rivendite in posti fissi, devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita.

Art.7

Assenza di autorizzazione

Non è necessaria alcuna autorizzazione per :

- 1) La rivendita nella sede dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate, per la vendita ambulante di quotidiani di partiti sindacali, che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi
- 2) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite dall'edicole;
- 3) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte di editori;
- 4) per la vendita in alberghi e pensioni e quando essa costituisce un servizio ai clienti.

Art 8

Rivendita di riviste e giornali in altri esercizi commerciali

Qualora non vengono presentate domande di autorizzazione sufficienti a coprire i punti ottimali localizzati nell'apposita tabella di contingentamento, per le diverse zone e tipologie, possono essere rilasciate in sostituzione, per le stesse zone autorizzazioni alla vendita di giornali e riviste in abbinamento ad altre attività commerciali quali :

- > librerie;
- > rivendite di tabacchi, supermercati.

Possono rilasciarsi autorizzazioni al commercio per libri e tabaccheria, che comprendono, a richiesta, l'autorizzazione a rivendere anche giornali quotidiani e periodici.

Art. 9

Superficie minima

Qualore il piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita non disponga diversamente, per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle rivendite esistenti deve rispettato il requisito della superficie minima di vendita valido solo per l'attività di vendita esclusiva.

Detta superficie è pari a mq. 6 (locali / chioschi).

Per l'attività di vendita promiscua la superficie minima è fissata in mq. 3, in aggiunta alla superficie destinata all'attività commerciale o di somministrazione-

Art 10

Distanza minima

La distanza minima che una nuova rivendita dovrà osservare da quelle precedentemente esistenti viene fissata in m. 100.

La distanza minima deve essere misurata seguendo la più breve linea, percorribile pedonalmente che collega le due rivendite.

Tale distanza deve essere misurata lungo la mezzera della strada (distanza tra le rivendite strada, per le proiezioni verticali tra questa ed il centro dell'esercizio, individuato rispetto all'ingresso principale) nel caso le vendite si trovino sui lati contrapposti, oppure accosto ai muri nel caso le rivendite si trovino sullo stesso lato.

Art 11

Rilascio delle autorizzazione

Le domande per il rilascio di autorizzazioni sono istruite dagli uffici competenti del Comune.

Nel caso di domande concorrenti, il responsabile del servizio competente rilascia le autorizzazioni permanenti attenendosi alle seguenti priorità:

- 1) domanda di trasferimento da zone o settori in zone o settori che presentino disponibilità numerica in base ai piani comunali,
 - 2) domande presentate dai gestori che dimostrino mediante idonea documentazione, da allegare alla domanda, di avere gestito una rivendita per almeno 12 mesi in modo continuativo.
 - 3) domande presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione, di avere i titoli di professionalità nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici acquisiti attraverso l'attività svolta presso un punto di vendita, continuativamente per almeno 1 anno.
- A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art 12

Istruttoria per il rilascio di autorizzazioni

Si procederà al rilascio dell'autorizzazione quando il richiedente:

- a) ha raggiunto la maggiore età;
- b) è in possesso del godimento dei diritti civili;
- c) detenga i requisiti di legge e cioè è iscritto al Registro Esercenti il commercio;
- d) detiene i presupposti richiamati negli articoli del presente piano;
- e) se persona fisica, non risulti già titolare di altre autorizzazioni;
- f) non iscritto in albi professionali;
- g) non ha ottenuto altra autorizzazione per le rivendite nel territorio comunale nel quinquennio precedente;
- h) fra punto di vendita già esistente e quella eventuale, ci sia un minimo di distanza non inferiore a 100 m;
- i) l'autorizzazione deve essere rilasciata a persone fisiche se si tratta solo di rivendita esclusiva di giornali e periodici;
- l) alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione;
- m) l'autorizzazione può essere rilasciata a persone giuridiche nel caso in cui sussistono i presupposti di cui all'art. 8 del presente piano.

Art 13

Silenzio assenso

Dopo l'espletamento dell'istruttoria, da parte degli uffici comunali competenti si procederà al provvedimento finale di accoglimento o diniego dell'autorizzazione, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

L'eventuale silenzio dopo tale periodo è da considerarsi come silenzio assenso e quindi il richiedente può iniziare l'attività qualora esistono i presupposti di legge.

Art. 14

Subingresso

Il trasferimento di esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o mortis causa comporta la volturazione dell'autorizzazione, sempre che sia provato al Comune il possesso dei requisiti ai sensi di legge e del presente piano.

Art 15

Trasferimento

Non è consentito il trasferimento della sede di rivendita, anche nell'ambito della stessa zona o settore, se non in conformità delle localizzazioni determinate dal piano comunale previa autorizzazione del Comune stesso.

Nel caso di impossibilità a svolgere l'attività di vendita per cause di forza maggiore il Comune deve comunque autorizzare lo spostamento del punto di vendita ricercando altresì ove l'impedimento non sia temporaneo, una nuova localizzazione del punto di vendita stesso e allocandolo in uno dei punti fissi ottimali di vendita localizzati dal piano.

Art. 16
Ampliamento

Le domande di ampliamento della superficie di vendita devono essere normalmente accolte qualora non sussistano impedimenti di natura urbanistica in quanto tendono al miglioramento dell'apparato distributivo e del livello dei servizi.

Art 17
Revoca dell'autorizzazione

Il responsabile del servizio competente procede alla revoca dell'autorizzazione se il titolare non attivi l'esercizio di rivendite entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione salvo dimostri l'impossibilita per cause di forza maggiore comunque non imputabili alla sua persona, trasferisca l'attività senza l'autorizzazione del Comune;
perde i requisiti di legge;
non serviti l'autorizzazione per un periodo di 180 giorni.

Art 18
Zone commerciali

Ai sensi del D.igs. 24.04.2001 n. 170 per zone di vendita si considerano le seguenti zone del territorio :

> zona A - Centro abitato Capoluogo

> zona B - zona ovest - Frazione Colle del Mulino (via Dei Carri Sud)

Possono essere rilasciate autorizzazioni alla vendita di giornali e riviste solo a condizione che nella zona commerciale che riguarda l'ubicazione della rivendita e nell'apposita tabella di contingentamento risultino disponibili ed autorizzabili punti ottimali di vendita.

Art 19
Contingentamento dei punti di vendita

La tabella qui riportata indica per le singole zone commerciali i punti ottimali di vendita. Né deriva, che deve essere negata l'autorizzazione se per la zona interessata non sono previsti contingenti di punti di vendita.

Zone:	Rivendite
-zona A - Centro abitato Capoluogo	1
- zona B - zona ovest - Frazione Colle del Mulino	=

Tabella di contingentamento

Punti vendita annuali

Zone:	Rivendite
-zona A - Centro abitato Capoluogo	=
- zona B - zona ovest - Frazione Colle del Mulino	1

Tabella di contingentamento
punti di vendita stagionali

Zone:	Rivendite
-zona A - Centro abitato Capoluogo	0
- zona B - zona ovest - Frazione Colle del Mulino	0

Art.20
Vigenza

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al decimo quinto di pubblicazione ai sensi dell' art. 134. comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000

p. il Responsabile del Commercio

Il Commissario Regionale ad Acta



COMMISS
ornat

REGIONE CALABRIA

COMUNE DI SERSALE (PROVINCIA DI CATANZARO)

MODELLI PER ISTANZE APERTURA CHIUSURA E TRASFORMAZIONE ESERCIZI
COMMERCIALI

ALLEGATO AL PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO

L'utenza, come supporto tecnico per le istanze di apertura chiusura o trasformazione, può avvalersi della modulistica riportata sulla G.U suppl Ord serie generale n. 294 del 18.12.2002

